



Città di Camillo Cavour

CITTA' DI SANTENA

Città metropolitana di Torino

AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

UFFICIO COMMERCIO

“ALLEGATO A”

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI SANTENA CHE ABBIANO SUBITO PERDITA DI FATTURATO A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID - 19

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

DAL 23/11/2021 AL 23/12/2021

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Santena in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.149 del 17/11/2021 e della determinazione n. 559 del 17/11/2021, intende sostenere le attività economiche come dettagliatamente indicate all'art. 3 che, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale con conseguente riduzione del fatturato. Con il presente provvedimento, pertanto, si stabiliscono i primi criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto e/o aiuti a favore delle imprese economiche. Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Cura Italia") nonché con il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) c.d. Decreto Sostegni bis. Con l'erogazione del suddetto contributo a fondo perduto si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze) sostenute dalle microimprese con sede legale sul territorio del Comune di Santena la cui attività sia stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli operatori commerciali hanno dovuto affrontare con la riapertura delle attività (come ad esempio, l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie , etc.). Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata

dall'emergenza sanitaria da "COVID-19". I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come meglio specificati ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

ART. 2 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IN AMBITO COMMERCIALE

1. E' costituito un Fondo comunale di € 30.000,00 per il sostegno alle attività economiche operanti nel Comune di Santena.

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO COMUNALE

1. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso le attività economiche e commerciali che, alla data di emanazione del presente Bando, siano titolari di un'attività principale quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, sospesa o parzialmente sospesa a seguito del DPCM 11 marzo 2020, così come modificato dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo 2020, e dal DPCM 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze, Circolari e Disposizioni attuative della Regione Piemonte. Possono accedere al contributo le seguenti attività:
 - b. Attività rientrante fra i Servizi alla Persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo: barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere, palestre e piscine, attività di tatuaggio e piercing);
 - c. Attività rientrante fra il commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare nell'ambito degli esercizi di vicinato (ad eccezione delle attività di cui all'allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);
 - d. Attività rientrante tra le medie strutture di vendita non alimentari (da 250 a 2.500 mq di superficie di vendita)
 - e. Attività rientrante fra l'artigianato artistico e tradizionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artigiani edili, orafi, restauro mobili, sartorie, calzolaio, arrotino, canestraio, materassaio, laboratori artistici di vetro, rame, vasi, ecc.);
 - f. Agriturismo e strutture turistico alberghiere;
 - g. Attività rientrante fra i servizi di somministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, pub, pizzerie, rosticcerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, pizzerie da asporto, kebab);
 - h. Servizio taxi e noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata dal Comune di Santena;
 - i. Noleggio senza conducente con sede operativa nel Comune di Santena;
 - j. Agenzie di viaggio avente sede legale e/o operativa nel Comune di Santena;
 - k. Agenzie d'affari (ad es. agenzie immobiliari) avente sede legale e/o operativa nel Comune di Santena;
 - l. Discoteche aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Santena;
 - m. Titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica di tipologia A nel settore non alimentare il cui titolare sia residente a Santena e abbia la sede legale a Santena;
 - n. Titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica di tipologia B del settore non alimentare il cui titolare sia residente a Santena e abbia la sede legale a Santena;

- o. Gli operatori economici che, dal 1° gennaio 2020 alla data di emanazione del Bando Pubblico, abbiano iniziato una nuova attività o che siano subentrati ad attività già avviate.
- p. Attività di sale gioco e coloro che, nell'ambito della loro attività, mettono a disposizione del cliente apparecchiature tipo slot machine o videolottery come disciplinate dall'art. 86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635; - coloro che svolgono esclusivamente l'attività di "compro oro", in possesso di licenza amministrativa rilasciata dalla Questura;

Se il soggetto richiedente è titolare di più autorizzazioni o attività, può presentare l'istanza per una sola di queste.

- 2. L'elenco delle attività sopra descritte non è esaustivo. Qualora il soggetto, non vedendo la propria attività compresa nell'elenco indicato, la ritenesse meritevole di contributo (in quanto assoggettata alla chiusura obbligatoria), potrà presentare la richiesta motivandola adeguatamente. L'Amministrazione si riserva, quindi, di valutare e prendere in considerazione le richieste di contributo per attività non comprese nell'elenco indicato.
- 3. Sono esclusi dall'erogazione del contributo comunale previsto dal presente Bando i titolari di attività che non sono mai state sospese dalla normativa nazionale e riportate nell' Allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, così come modificato dal DPCM 22 marzo 2020 e dal successivo DPCM 25 marzo 2020 e negli allegati 1-2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020.
- 4. Non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui ditta, ancorché attiva nel 2020, risulti cessata alla data di emanazione del presente Bando.
- 5. Gli operatori economici che, dal 1° gennaio 2020 alla data di emanazione del presente Bando, hanno iniziato una nuova attività o che sono subentrati ad attività già avviate e legittimate ad accedere al contributo comunale (art. 3 comma 1 e 2 del presente Bando) possono presentare l'istanza.

ART. 4 - REQUISITI DEI BENEFICIARI

- 1. I richiedenti di cui al comma 1 e 2 del precedente articolo 3 devono, in relazione alla loro natura giuridica, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1 avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Santena, come dettagliatamente indicato all'art. 3;
 - 1.2 appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
 - 1.3 essere iscritto al Registro Imprese ed essere attiva, non temporaneamente sospesa, ed effettivamente operante al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - 1.4 risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte emanate nell'ambito dell'emergenza Covid-19;

1.5 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia". I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del decreto legislativo n.159/2011;

1.6 non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

1.7 non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

1.8 non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

1.9 non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

1.10 rispettare il limite di aiuto "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, salvo deroghe previste dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria;

1.11 essere consapevoli che l'indebita percezione di erogazioni costituisce responsabilità penale ai sensi dell'art. 316 ter del codice penale;

1.12 l'attività deve essere stata soggetta a chiusura o sospensione obbligatoria per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno quindici giorni.

ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I contributi saranno assegnati in un'unica soluzione *una tantum* a fondo perduto agli operatori economici che, in relazione al periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 30%.
2. La perdita di fatturato deve essere autocertificata in sede di presentazione della domanda ai fini della conseguente quantificazione del contributo economico.
3. Il Comune di Santena attiverà tutti i controlli necessari per la verifica della veridicità di quanto dichiarato in merito alla perdita di fatturato.
4. Con specifico e separato provvedimento l'Amministrazione Comunale stabilirà il limite massimo di contributo concedibile determinato in ragione del numero delle richieste di contributo che perverranno.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato, compilato in ogni parte, con tutti gli allegati previsti. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/titolare che dovrà allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, pena l'invalidità dell'istanza stessa.
2. Il richiedente potrà firmare l'istanza di contributo con firma digitale e, in questo caso, non sarà necessario allegare la fotocopia del documento d'identità.
3. La domanda dovrà pervenire a decorrere dal 23/11/2021 sino al 23/12/2021 tramite Posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN AMBITO COMMERCIALE" (l'invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC) oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico), in via Cavour n. 39.
4. Le domande trasmesse prima o dopo le date indicate nel precedente comma saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura, salvo comprovate ragioni di ritardo valutate dall'Amministrazione procedente.
5. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dal presente bando pubblico.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 6 comma 3;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, fatta salva la sottoscrizione della domanda con firma digitale;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili per mancanza di requisiti. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal giorno della scadenza del presente bando, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande

pervenute.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.santena.to.it

ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ART. 10 - REGIME DI AIUTO E CUMULO

1. Con decisione della CE SA.58547 dello scorso 11 settembre, la Commissione europea ha approvato la modifica al regime-quadro nazionale sugli aiuti di Stato - Covid 19 (art.54-61 del D.L. Rilancio) autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021.
2. I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020.
3. Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
4. Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La domanda di partecipazione alla procedura ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art.75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodotti) dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
2. Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione.
3. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.

ART. 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione, almeno nella misura del 30%, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ART. 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto

ART. 14 - INFORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI ACCESSO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato alla P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio.

**ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL'ADESIONE
AL PRESENTE AVVISO**

1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune di Santena in qualità di Titolare del trattamento entrerà in possesso dei dati personali, identificativi dei richiedenti per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge per le finalità indicate nel presente avviso, come dettagliatamente riportato nell'All. 2 "Domanda di contributo economico a fondo perduto delle attività economiche in situazione di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19".

ART. 16 - INFORMAZIONI SULL' AVVISO

1. Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo pretorio e sull'homepage del sito internet istituzionale dove sarà possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Santena (Città Metropolitana di Torino).

ART. 22 – ALLEGATI

1. Al presente bando è allegato il modello di istanza concessione contributo denominato "ALLEGATO B".

Santena, 17 novembre 2021

Il Responsabile dell'Area
Servizi al Cittadino e alle Imprese
Ornella Bergoglio

Documento firmato in originale